

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2526}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BELARDI MERLO, FRANCESE, BIANCHI BERETTA, BALBO
CECCARELLI, AMADEI FERRETTI, BADESI POLVERINI,
BOCHICCHIO SCHELOTTO, BONETTI MATTINZOLI, BO-
SELLI, BOSI MARAMOTTI, BOTTARI, CALVANESE, CAPEC-
CHI PALLINI, CECI BONIFAZI, COCCO, CODRIGNANI, CO-
LOMBINI, COMINATO, DIGNANI GRIMALDI, FAGNI, FILIP-
PINI, GELLI, GIOVAGNOLI SPOSETTI, GRANATI CARUSO,
LANFRANCHI CORDIOLI, LEVI BALDINI, LODI FAUSTINI
FUSTINI, MAINARDI FAVA, MIGLIASSO, MINOZZI, MON-
TANARI FORNARI, PEDRAZZI CIPOLLA, SCARAMUCCI
GUAITINI, TREBBI ALOARDI, UMIDI SALA**

Presentata il 7 febbraio 1985

**Assegnazione di quote di occupazione alle donne
nell'avviamento al lavoro nei casi di assunzione nominativa**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di rendere effettivo il principio di parità nell'accesso al lavoro stabilito all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 che recita: « è vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione ».

Con recenti provvedimenti legislativi (legge 25 marzo 1983, n. 79 di conversione con modificazioni del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17; legge 19 dicembre 1984, n. 863 di conversione del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726) sono state introdotte modifiche sostanziali alla legislazione in materia di avviamento al la-

voro. Infatti, la chiamata nominativa è stata introdotta:

a) in caso di assunzioni di nuovo personale a seguito della stipula dei contratti di solidarietà e per una quota pari al 50 per cento del personale di lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali è prescritta la richiesta numerica;

b) per l'assunzione dei giovani da 15 a 29 anni nel caso di stipula dei contratti di solidarietà e di contratti di formazione e lavoro.

Gli effetti prodotti dalla legge 25 marzo 1983, n. 79 e dai reiterati decreti-legge del marzo 1984 sono quelli di una pesan-

te discriminazione nei confronti delle donne.

I dati ISFOL per l'anno 1983 infatti confermano questa grave tendenza. Su 133.565 giovani dai 15 a 29 anni assunti con contratto con finalità formative 91.220 sono stati maschi e 42.345 femmine. La percentuale delle donne iscritte alle liste di collocamento è pari a 57 per cento della disoccupazione globale.

La Costituzione della Repubblica all'articolo 4 « riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto » e « tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni » (articolo 35).

Non vi è alcun dubbio che la possibilità di assumere nominativamente mano d'opera senza nessun vincolo da rispettare per il datore di lavoro e senza nessuna garanzia per il lavoratore mette in discussione, oltretutto i contenuti della legge di parità, anche i principi costituzionali sopra richiamati. Principi che sono stati assunti dallo stesso diritto comunitario. Si veda in proposito la direttiva CEE n. 207 del 9 febbraio 1976, e la direttiva CEE n. 79 del 1977 sulla parità di trattamento in materia di sicurezza sociale.

La risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 1984 sulla condizione della donna al fine di incrementare l'occupazione femminile, considera necessario, tra l'altro, di « evitare che vengano introdotte discriminazioni dirette e indirette a danno delle donne all'atto della compilazione di graduatorie dei lavoratori in cerca d'impiego, in particolare mediante l'introduzione di punteggi preferenziali a favore dei capi famiglia, considerate le uguali responsabilità dei genitori nei confronti dei figli ».

La presente proposta di legge non mette in discussione la possibilità della chiamata nominativa prevista dalla legge n. 863 del 19 dicembre 1984 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali, ma introduce una nor-

ma, quella delle quote da destinare alla mano d'opera femminile idonea, disponibile e di pari qualifica, proprio in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 903 del 1977 allorché fa esplicito riferimento al divieto di « qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione ». Proprio su quest'ultimo aspetto vogliamo richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi. Cosa vuol dire « indipendentemente dalle modalità di assunzione »? Vuole certamente significare che il legislatore deve ricercare norme e procedure che consentano di mettere sullo stesso piano di parità, per ciò che attiene l'accesso al lavoro, gli uomini e le donne. La definizione di quote da destinare alle donne in base allo stato di iscrizione alle liste di collocamento è una proposta che tende appunto a ricercare le modalità di assunzione che rispettino il principio di parità.

Nella formulazione della presente proposta di legge siamo partite dalla valutazione delle condizioni reali del paese e dalle novità strutturali intervenute nel mercato del lavoro.

L'entrata massiccia delle donne nel lavoro rompe vecchi equilibri sociali e di costume di cui nessuno può disconoscere il valore dirompente e positivo.

Nel 1984, in sostanziale continuità con quanto avvenuto negli anni precedenti l'offerta di lavoro femminile è aumentata in quantità superiore all'offerta di lavoro globale. Infatti mentre la disoccupazione maschile rappresenta il 6,6 per cento del totale della forza lavoro, quella femminile sale al 16,9 per cento.

Aumenta anche il numero delle donne disoccupate (dal 13,1 al 14,2 per cento). Complessivamente l'inoccupazione femminile diviene il 57,8 per cento dell'inoccupazione globale.

Il ministro del lavoro De Michelis nello schema di documento presentato ad agosto 1984 « La politica occupazionale per il prossimo decennio » sostiene che l'alto tasso di disoccupazione femminile costituisce uno degli elementi delle tra-

sformazioni nella società in atto nei paesi industrializzati. Rileva altresì che qualitativamente, mentre l'offerta femminile tende ad avvicinarsi per caratteristiche a quella maschile (grazie soprattutto all'aumento del livello di istruzione) emergono, d'altra parte, accentuate esigenze specifiche di questa componente, il che nel quadro della definizione dell'offerta complessiva rende necessario classificarla in rapporto ai livelli di capitale umano acquisiti.

E proprio laddove il ministro ipotizza politiche inerenti l'accesso al lavoro nel senso « di favorire le chiamate a carattere nominativo » (questione nella quale in questa sede non ci vogliamo intrattenere) sostiene che « l'unico limite da porsi su questo terreno, è quello relativo alla necessità di mantenere in vita, sia pure adeguandole, norme tali da consentire la promozione di opportunità di lavoro per i soggetti più deboli, con particolare riferimento ai soggetti portatori di *handicaps* ».

Le donne rappresentano quei soggetti più deboli di cui parla il ministro, non perché non abbiano dimostrato nel passato e non dimostrino oggi le loro capacità di inserirsi a pieno titolo nel mondo del lavoro, ma in quanto storicamente discriminate nel riconoscimento effettivo della pari dignità come l'articolo 3 della Costituzione solennemente sancisce. Ed è proprio partendo dal riconoscimento di « consentire la promozione di opportunità di lavoro » ad ambo i sessi che si rende indispensabile l'inserimento nell'ordinamento giuridico relativo all'accesso al lavoro, di norme tali da raggiungere questo fine. La nostra proposta della destinazione di « quote » da parte delle commissioni comunali di collocamento, è una proposta aperta al confronto parlamentare. Teniamo conto del fatto che durante il travagliato iter dei reiterati decreti-legge sul mercato del lavoro (dal febbraio al dicembre 1984), la Commissione lavoro della Camera aveva accolto la sostanza della proposta che qui formuliamo.

Teniamo conto altresì del significato politico rappresentato dall'accoglimento da

parte del Governo, dell'ordine del giorno presentato dalle senatrici Salvato (PCI), Marinucci (PSI), Martini (DC) e approvato dal Senato nella seduta del 13 dicembre 1984, laddove esso recita infatti: « Il Senato impegna il Governo a emanare direttive affinché le Commissioni regionali per l'impiego del determinare i criteri sulla base dei quali operano le Commissioni di collocamento di cui all'articolo 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300 stabiliscono una presenza adeguata di lavoratrici tenuto conto del rapporto esistente tra lavoratrici e lavoratori nelle liste di collocamento ».

Vogliamo ancora richiamare l'attenzione dei colleghi sulla portata della questione da noi sollevata e sulla imperiosa necessità di un impegno e un confronto tra tutte le forze politiche parlamentari.

Partendo dall'assunto che « vincere la disoccupazione diventa per i prossimi anni da qui alla fine del secolo, la sfida principale per le democrazie industriali del nord, e anche per la definizione di un più corretto rapporto nord-sud » e dal fatto che lo stato deve porsi soprattutto il problema di « azioni positive per sviluppare ed accelerare la formazione di domanda di lavoro » si tratta di chiederci, se dentro il dramma della disoccupazione non sia aperto il problema specifico della disoccupazione femminile. Secondo noi sì. I dati sullo stato della disoccupazione confermano un cambiamento in profondità nel costume e nella coscienza delle donne. Le giovani generazioni, ragazze e giovani, considerano ormai un fatto del tutto naturale di avere gli stessi diritti nella vita sociale, quindi il diritto al lavoro dopo lo studio. Tutto ciò costituisce un grande potenziale di crescita civile e culturale della società. Dal che la necessità di una risposta da parte del sistema democratico e del legislatore che sappia valorizzare al massimo questo patrimonio di risorse umane che è costituito dagli uomini e dalle donne. E con questa visione che occorre programmare lo sviluppo economico e sociale e governare il mercato del lavoro.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Contratti di formazione e lavoro).

La commissione regionale per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, determina i criteri sulla base dei quali le commissioni di collocamento di cui all'articolo 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300, stabiliscono, con delibera motivata, le quote di assunzioni per contratti di formazione e lavoro, che devono essere riservate alle lavoratrici idonee e disponibili tenuto conto del rapporto numerico esistente tra lavoratrici e lavoratori iscritti alle liste di collocamento.

ART. 2.

(Assunzioni nominative).

I datori di lavoro, nel procedere alle assunzioni su richiesta nominativa di cui al comma 1 dell'articolo 2 e al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, devono rispettare la quota di mano d'opera femminile determinata dalle commissioni di cui all'articolo 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300, o in mancanza di esse, dagli uffici di collocamento, in modo da non alterare il rapporto percentuale tra mano d'opera femminile e mano d'opera maschile, relativamente ai lavoratori e alle lavoratrici idonei e disponibili, che abbiano pari qualifica, iscritti alle liste di collocamento.